

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
IV^a SEZIONE
C. Femminile – Calcio a 5 – S.G.S. – Settore Tecnico**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 55/CGF
(2007/2008)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 7 Dicembre 2007, ha adottato la seguente decisione:

Collegio composto dai Signori:

Marchitiello Dr. Claudio – Presidente; Giampietro Dr. Vito, Persichelli Avv. Cesare – Componenti;
Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell' A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) RICORSO CON PROCEDIMENTO D'URGENZA DEL PICENUM C.F. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA PER 2 GARE EFFETTIVE ALLA CALCIATRICE IANNOTTA ANGELA SEGUITO GARA PICENUM C.F./GORDIGE C.R. DEL 2.12.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 43 del 05.12.2007)

La C.G.F. accoglie il reclamo con procedimento d'urgenza come sopra proposto dal Picenum C.F. di Castel di Lama (Ascoli Piceno) e, per l'effetto annulla l'impugnata delibera.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

Pubblicato in Roma il 7 Dicembre 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete